



ASSOCIAZIONE "SPAZI DI DIALOGO - ASPADIA"

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE, FINALITÀ, ATTIVITÀ

Art. 1 – Costituzione.

1. E' costituita l'Associazione "SPAZI DI DIALOGO - ASPADIA", ai sensi del D.lgsvo 4/12/1997 n.460.

Art. 2 - Sede e durata.

1. L'Associazione "SPAZI DI DIALOGO - ASPADIA" ha sede legale in Roma, via Riccardo Billi, n.10, p.terra, int.4, opera nel territorio del Comune di Roma e Provincia e sul territorio nazionale. L'Associazione può organizzarsi al suo interno in "Sezioni" corrispondenti ai "Punti Associativi Territoriali" (comunali, provinciali e regionali) in cui opera attivamente e in modo continuativo.

2. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Oggetto Sociale.

1. L'Associazione è apolitica, è apolitica, è aperta a chiunque condivide il principio di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e svolge la sua attività nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, senza alcuna discriminazione di sesso ed etnia, fede religiosa e politica e condizione economica ed ai sensi della legge 383/2000 Aspadia rientra nella categoria delle associazioni di Promozione Sociale per la quale verrà richiesta l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione sociale.

2. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. Gli eventuali utili o avanzi di gestione ed i proventi delle attività nonché fondi, riserve o capitale non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'associazione

Art. 4 - Finalità

1. L'Associazione "SPAZI DI DIALOGO - ASPADIA" persegue esclusivamente finalità di promozione e solidarietà sociale attraverso iniziative sociali e sanitarie per lo sviluppo delle relazioni interpersonali e il miglioramento della qualità della vita.

2. Scopo preminente dell'Associazione è infatti promuovere lo sviluppo della persona e dei nuclei familiari, attraverso lo svolgimento di attività di formazione permanente quali:

a) educare, attraverso il contributo primario delle scienze umane; b) aggregare, creando e rafforzando le relazioni tra persone; c) stimolare - con adatti e mirati strumenti - a coltivare la relazione al trascendente; d) promuovere lo sviluppo delle risorse umane, attraverso strumenti psicologici opportunamente individuati.

3. In questa prospettiva, gli obiettivi specifici che l'Associazione intende perseguire sono:

a) facilitare lo sviluppo di relazioni interpersonali sane; b) promuovere i bisogni e i diritti dell'infanzia; c) promuovere la famiglia, in particolare le relazioni di coppia coniugale e genitoriale; d) promuovere lo sviluppo dell'identità del "maschile" e del "femminile" attraverso iniziative formative e progetti di ricerca scientifica.

4. Le attività dell'Associazione rientrano pertanto nell'area della promozione della dignità incondizionata della persona, della salute e del benessere individuale e sociale (Carta di Ottawa, OMS, 1986).

5. In conclusione, le attività realizzate hanno la finalità di: a) promuovere una sana cultura delle relazioni interpersonali e intergenerazionali; b) promuovere una sana cultura della responsabilità e del potere personale; c) promuovere la cultura della partecipazione e della pace.

Art. 5 - Attività

1. Le attività preminenti relative agli scopi statutari si svolgeranno in particolare nei settori:

a) Culturale:

- promozione di convegni, seminari, conferenze, tavole rotonde, meeting rivolti alla cittadinanza, conferenze di sensibilizzazione su temi attinenti l'identità e le finalità del Progetto associativo; promozione di iniziative pubblicitarie: mostre itineranti tematiche, produzione di audiovisivi, videocassette, opuscoli, ecc. Temi forti: tutela della vita (no all'abuso, violenza, ingiustizia); pace; salute fisica; qualità della vita lavorativa, familiare e personale; sviluppo equo e solidale; diritti umani; dialogo interculturale; temi d'attualità connessi allo sviluppo del benessere personale e sociale, ecc.;

b) Psicoeducativo:

Creazione di "laboratori" permanenti in cui realizzare incontri di sensibilizzazione per la prevenzione del disagio interpersonale rivolti a coppie di coniugi, genitori, minori, educatori, formatori, insegnanti e personale ausiliario, allenatori e istruttori sportivi, medici, ecc.; realizzazione di Corsi di formazione; supervisioni dirette e indirette per tutti coloro che sono impegnati in attività educative e che condividono l'identità e le finalità associative; realizzazione del Progetto "Famiglie Nuove" creato dall'Associazione - Iniziative complesse di educazione al benessere personale, interpersonale e familiare rivolte ad adolescenti, coppie giovani, coppie di coniugi, coppie di genitori, famiglie; realizzazione di progetti per l'educazione remota e prossima all'adozione e all'affido familiare di minori; prevenzione dell'abuso fisico e sessuale nei minori e negli adulti; prevenzione del burn-out tra gli operatori del sociale e della sanità.

c) di "empowerment" e sviluppo delle risorse umane:

gruppi di auto-mutuo-aiuto tra familiari di soggetti "fragili: anziani malati, handicappati, ecc.; gruppi di auto-mutuo-aiuto tra persone che attraversano situazioni di lutto per perdita di legami significativi; gruppi di "crescita personale"; counseling di infertilità individuale e di coppia.

2. Altre attività utili a concorrere alla realizzazione degli scopi associativi saranno quelle della ricerca scientifica e della pubblicazione di opere di divulgazione e promozione culturale, della gestione di progetti e attività, anche in collaborazione con Onlus, Associazioni, Enti pubblici, con gli obiettivi specifici di ottimizzare e ampliare i livelli qualitativi delle conoscenze, secondo le finalità promosse dall'Associazione.

3. L'Associazione attuerà alcuni servizi od agevolazioni ai propri soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione ad interventi scientifici qualificati di carattere culturale, educativo e di empowerment, ottenendo per i propri e per quelli di Associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri Enti in relazione alle attività statutarie, anche al fine di favorire i Soci nell'accesso a beni collegati all'attività istituzionale.

Art. 6 - Attività secondarie

1. L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità.

2. L'Associazione potrà eventualmente in essere soltanto le attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, quali servizi di tipo assistenziale verso i minori e verso le donne, le coppie e le famiglie extracomunitarie a rischio di disagio psico-fisico e relazionale.

3. Inoltre, l'Associazione, ai fini di prevenire e contrastare la marginalità sociale, si rivolge, con progetti specifici, ai minori. Ogni progetto promosso dall'associazione verrà strutturato all'interno del Consiglio Direttivo.

4. Nel caso in cui dovessero costituirsi delle Sezioni Territoriali dell'Associazione, il Consiglio Direttivo nominerà un responsabile della Sezione e due collaboratori: uno con funzioni di segretario ed uno per la gestione dell'amministrazione.

5. La programmazione e la progettazione delle iniziative locali previste dallo Statuto sono sottoposte al Consiglio Direttivo per l'approvazione preventiva. La realizzazione delle iniziative medesime sarà curata direttamente dal responsabile della Sezione locale, al quale il Consiglio Direttivo potrà trasferire o revocare le competenze proprie del Presidente. Delle obbligazioni assunte in sede locale verso i privati o la Pubblica Amministrazione per la realizzazione dei programmi o progetti e per la gestione della sede risponde direttamente il responsabile della Sezione locale.

6. L'Associazione promuove la partecipazione attiva dei soci e l'assunzione di ruoli di promozione del Progetto associativo. Si rivolge a Parrocchie, Movimenti, gruppi spontanei che condividono le finalità e le caratteristiche associative.

Art. 7 - Rapporti con le Istituzioni

1. L'Associazione intende costruire un attivo e costruttivo dialogo con il Municipio, il Comune, la Provincia, la Regione, le istituzioni laiche e religiose, i sindacati, il Forum delle Associazioni di volontariato, il Forum delle Associazioni familiari, l'Osservatorio regionale sulla Famiglia.

2. L'Associazione entra in dialogo in particolare con il Comune e con il Municipio in cui opera, al fine di promuovere la progettazione, la programmazione e l'attuazione delle attività di promozione sociale previste dallo Statuto, anche con i benefici previsti dalle Leggi dello Stato, dagli atti amministrativi degli Enti Locali e dagli accordi internazionali.

3. Per ciò che attiene al Comune di Roma, ai fini di fornire utilità nei servizi alla persona che il Comune di Roma vorrà offrire, l'Associazione avrà cura di organizzare la propria attività e le proprie strutture al fine di soddisfare i requisiti del "Regolamento per l'accreditamento di organismi operanti nei servizi alla persona", approvato con Delibera Comunale dell' 11/02/2004 n.6417. Lo stesso dicasi per quanto riguarda le iniziative che potranno essere intraprese presso altri Comuni.

4. L'Associazione può collegarsi ad Istituti scientifici pubblici e privati accreditati, con cui può collaborare per le consulenze scientifiche che si rendano di volta in volta opportune e necessarie.

TITOLO II

DEI SOCI

Art. 8 - Criteri di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione persone, Enti e Associazioni che intendono impegnarsi per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti nel presente Statuto.

2. Le organizzazioni pubbliche e/o private possono partecipare nella persona del loro legale rappresentante.

3. Tutti i soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale e ad intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

4. Sono previste tre tipologie di Soci aderenti: fondatori, sostenitori, ordinari.

Art. 9 - Informazione interna

Tutti i soci, periodicamente, sono informati riguardo le attività dell'Associazione. La notifica può avvenire tramite qualunque mezzo utile (eventuale foglio di informazione, sito internet, bacheca nella sede, ecc.). Nel caso verrà ritenuto necessario, l'Associazione si doterà di apposito regolamento operativo.

Art. 10 - Obblighi

I soci sono tenuti al pagamento del contributo associativo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello Statuto e delle delibere degli Organi sociali. Il contributo associativo non è a qualsiasi titolo trasmissibile ad altri soci o a terzi.

Art. 11 - Perdita della qualifica di socio

1. I soci perdono la loro qualità di associati per i seguenti motivi:

a) quando si rendono morosi delle quote associative senza giustificato motivo, trascorso un anno dalla scadenza del pagamento;

b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

c) quando non ottemperino alle disposizioni dello Statuto o alle delibere degli organi sociali;

d) dimissioni volontarie;

e) morte.

2. Le espulsioni, le radiazioni e le sospensioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

TITOLO III

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Gli Organi

Sono Organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea dei Soci

b) Il Presidente

c) Il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale)

Il Collegio dei Revisori dei Conti verrà nominato al momento il cui l'Assemblea ne valuterà l'opportunità della costituzione o ne venga fatta richiesta dalle pubbliche autorità.

Art. 13 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci, è sovrana e svolge i seguenti compiti:

a) discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b) elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo e gli altri organi dell'Associazione;

c) approva le linee generali del programma di attività dell'Associazione;

d) delibera sui criteri generali di ammissione di nuovi Soci e su quale numero limite sia congruo per il raggiungimento degli scopi statutari;

e) delibera a maggioranza con almeno la metà dei Soci presenti in prima convocazione ed in un giorno diverso in seconda convocazione a maggioranza semplice.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno e può essere convocata in via straordinaria ogni volta che sarà ritenuto necessario.
3. Nel convocare l'Assemblea, il Presidente predispone l'Ordine del Giorno indicante gli argomenti da trattare almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail).
4. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un Segretario verbalizzante. Nel caso l'Assemblea abbia all'ordine del giorno modifiche Statutarie o dell'Atto Costitutivo, occorreranno i tre quarti dei Soci presenti per deliberare a maggioranza sulle stesse.
5. Nel caso l'Assemblea abbia all'ordine del Giorno delibere riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio a termini di legge o il raggiungimento degli scopi statuari ovvero il mancato raggiungimento degli stessi, occorrerà il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
6. Le convocazioni ai Soci vanno fatte a termini di Codice Civile e affisse nella bacheca della Sede almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 14 - Delibere dell'Assemblea

Le delibere dell'Assemblea vanno trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci che sarà a disposizione dei richiedenti.

Art. 15 - Votazioni

1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto se il 10% dei presenti ne faccia richiesta.
2. Le votazioni per l'elezione degli Organi avvengono per scrutinio segreto.
3. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo (Art. 2532 C.C.).
4. Sono ammesse deleghe solo in casi di assoluta necessità. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, resta in carica 3 anni e può essere rieletto. Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese.
2. Sul numero dei componenti delibera di volta in volta l'Assemblea, prima di procedere alle elezioni.
3. Il Consiglio Direttivo, su delibera dell'Assemblea Costituente, può essere coadiuvato da altri Soci, per le rispettive competenze e disponibilità, che potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con solo voto consultivo.

Art. 17 - Membri del Consiglio Direttivo

1. Nella sua prima seduta, il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed un Tesoriere. Tutte le cariche associative e quelle dei componenti del Consiglio Direttivo sono svolte a titolo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate.
2. Ove possibile, può nominare tra i suoi Soci un Segretario, senza diritto di voto, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo per la redazione del Verbale.

Art. 18 - Convocazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente o dal vice-Presidente.
2. Il Presidente predispone l'Ordine del Giorno indicante gli argomenti da trattare e ne dà comunicazione almeno 10 giorni prima della riunione con comunicazione scritta.

Art. 19 - Criteri di validità delle delibere

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide a maggioranza.

Art. 20 - Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo redigere i programmi di attività in base alle linee generali approvate dall'Assemblea, eseguire le delibere dell'Assemblea, redigere i bilanci preventivi e consuntivi, stipulare gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale, deliberare circa la sospensione o l'espulsione dei soci, determinare l'ammontare del contributo associativo e le modalità di versamento, svolgere tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può aprire Conti Correnti Bancari o Postali, demandandone la firma sociale al Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo provvede ad organizzare le necessarie attività di coordinamento e di supervisione e le iniziative di verifica dei risultati necessarie per ottimizzare l'efficacia e la qualità dei progetti intrapresi e garantire un uso ottimale delle risorse umane ed economiche impiegate.
4. Il Consiglio Direttivo provvede ad organizzare attività di formazione programmata e permanente per quanti provvedono a realizzare i progetti associativi, definisce criteri oggettivi per la selezione degli operatori che sviluppano i progetti, sviluppa strumenti di informazione (foglio di informazione, sito internet, ecc.) per l'utenza e di comunicazione sull'utenza e può demandarne l'esecuzione a Soci o soggetti con adeguate competenze.
5. Il Consiglio Direttivo definisce le procedure per la gestione dei reclami e di gestione dei disservizi e le metodologie per la rilevazione dei bisogni dell'utenza reale e potenziale.

6. Il Consiglio Direttivo si impegna a produrre la documentazione relativa al bilancio consultivo degli ultimi tre anni, predisporre la propria "Carta dei Servizi" entro 6 mesi dalla data di iscrizione al Registro Unico Cittadino e la documentazione relativa alle reti attivate nel territorio.

Art. 21 - Il Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. Esso resta in carica come previsto nell'art.16 del presente Statuto e cessa dalla carica qualora non ottemperi a quanto disposto nel precedente art.16.

2. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Inoltre, sovrintende alla gestione economica, amministrativa, contabile e fiscale dell'Associazione sin quando tra i membri del Consiglio Direttivo non sia possibile nominare un Tesoriere. Per le incombenze di gestione potrà avvalersi dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni sono svolte dal Vice-presidente.

3. In caso di necessità e di urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla gli atti amministrativi dell'Associazione, la documentazione e le scritture contabili.

TITOLO IV

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 22 - Beni immobili e mobili

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione, con l'esclusione di qualsiasi partecipazione da parte dell'Associazione alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale in società od enti che svolgono attività di natura economica o commerciale;

b) dai contributi degli associati;

c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi da parte di enti pubblici statali, locali e regionali, dell'Unione Europea o di organizzazioni internazionali, privati e persone fisiche;

e) dai proventi eventualmente conseguiti dall'Associazione, anche attraverso manifestazioni varie, per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale per cessione di beni e servizi agli associati ed a terzi.

2. Il versamento dei contributi deciso dal Consiglio Direttivo non costituisce in alcun caso titolo di proprietà o di partecipazione ai proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasferibili.

TITOLO V

SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art. 23 – Collegio dei Revisori e libri

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo e l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari e alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fin e di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, se esterni all'Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

L'Associazione tiene i libri prescritti dalla legge, i libri dei verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo ed il libro degli aderenti all'Associazione. I libri dell'Associazione sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta motivata.

Art. 24 - Scritture contabili

Le scritture contabili previste dalle disposizioni dell'art.25 del D.lgsvo 4/12/1997 n.460 sono tenute in relazione al volume delle attività complessivamente svolte, direttamente connesse agli scopi statutari.

Art. 25 - Rendiconto economico

Il rendiconto economico e finanziario comprendente l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo successivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile successivo.

Art. 26 - Altre norme sul rendiconto economico

Il rendiconto economico e finanziario, oltre a fornire informazioni veritiere e corrette sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, dei contributi e lasciti ricevuti, oltre a distinguere tra la situazione attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse.

Art. 27 - Raccolte di fondi.

L'Associazione, in occasione di raccolta di fondi anche tramite eventuali manifestazioni e iniziative di beneficenza, redige entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un rendiconto sulle entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa.

TITOLO VI

SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Scioglimento

Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 29 - Liquidazioni

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Art. 30 - Patrimonio residuo

Il patrimonio residuo che dovesse risultare dalla liquidazione è devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comm.190 della legge n°662 del 23/12/96 salvo diverse destinazioni disposte dalle leggi.

Art. 31 - Controversie

La decisione su qualsiasi controversia interna sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo. In mancanza di accordo sul terzo arbitro, lo stesso verrà designato, su richiesta di entrambe le parti o di una, dal Presidente del Tribunale Civile competente territorialmente.

Art. 32 - Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi e da almeno cinque Soci. Le relative deliberazioni sono approvate all'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.

Art. 33 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto hanno effetto le leggi e le normative vigenti in materia.